

PARERE N. 11 del 12 aprile 2006

MASSIMA

Una scissione parziale non proporzionale che determini il trasferimento del patrimonio immobiliare della società scissa a due costituende società beneficiarie, ciascuna delle quali assegnatarie di uno dei due fabbricati costituenti il predetto patrimonio immobiliare e ognuna avente una compagine societaria formata da una delle due coppie di coniugi che compongono l'assetto societario della società scissa, non presenta profili elusivi, nel presupposto che la stessa non sia né finalizzata alla mera assegnazione ai soci di parte del patrimonio della scissa, ma sia volta alla costituzione di soggetti giuridici realmente operativi e dediti ad un'effettiva attività imprenditoriale, né preordinata alla successiva rivendita delle partecipazioni nelle società beneficiarie, né a un allargamento post scissione della compagine sociale della scissa dal quale consegua che la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie venga trasferita, anche frazionatamente, o comunque acquisita, da nuovi soci.